

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2335 Anno 2020

Presidente: BISOGNI GIACINTO

Relatore: MERCOLINO GUIDO

Data pubblicazione: 03/02/2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2362/2019 R.G. proposto da
MELE ANDREA, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Palieri, con domicilio
eletto in Roma, via B. Tortolini, n. 30, presso lo studio del Dott. Alfredo Pla-
cidi;

- *ricorrente* -

contro

BACCARO CECILIA PALMA, MELE ANGELA, MELE CARLO, MELE CRISTINA e
MC CALCESTRUZZI S.R.L.;

- *intimati* -

per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Brindisi
pronunciata all'udienza del 4 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2019
dal Consigliere Guido Mercolino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitu-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

M. Mercolino
R

to Procuratore generale Umberto De Augustinis, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

FATTI DI CAUSA

1. Cosimo e Carlo Mele, in qualità di soci della MC Calcestruzzi S.r.l., convennero dinanzi al Tribunale di Brindisi Cecilia Palma Baccaro, Angela Mele e Cristina Mele, anch'essi soci della predetta società, nonché quest'ultima, per sentir dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di cessione di quote sociali stipulato il 1° giugno 2012 da Cosimo Mele con il defunto padre Cotrino Cosimo Mele, e per sentir accertare che il capitale della società era interamente detenuto da essi attori, per quote uguali, in virtù della transazione stipulata con atto del 25 maggio 2009 tra Cosimo Mele, Cotrino Cosimo Mele e Cecilia Palma Baccaro.

Il giudizio, non iscritto a ruolo dagli attori, venne riassunto dai convenuti, i quali ecceperono in via pregiudiziale l'incompetenza del Giudice ordinario, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 28 dello statuto della MC, sostenendo nel merito che la transazione si era risolta per inadempiamento o per mutuo consenso.

2. Nel corso del giudizio, Cosimo Mele propose domanda di arbitrato, chiedendo a) l'accertamento della simulazione delle cessioni di quote sociali intervenute il 27 marzo 1995 tra Simonetta e Monica Giovane e Cotrino Cosimo Mele, il 21 giugno 1996, il 10 dicembre 1996 tra Cotrino Cosimo Mele, Antonio Tarì e Francesco Mastromarino ed il 6 giugno 1997 tra il Mastromarino e Cecilia Palma Baccaro, nonché di quella impugnata dinanzi al Tribunale, b) la dichiarazione di risoluzione della transazione stipulata il 25 maggio 2009, c) l'accertamento della titolarità esclusiva di una quota pari al 66,666% del capitale sociale della MC e dell'intervenuto acquisto per successione *mortis causa* della quota già spettante a Cotrino Cosimo Mele.

Il procedimento arbitrale, nel quale si costituirono la MC, la Baccaro e Cristina Mele, si concluse con lodo del 25 novembre 2016, con cui il collegio arbitrale dichiarò la propria competenza, rigettando nel merito la domanda.

2.1. Il lodo fu impugnato da Cosimo Mele dinanzi alla Corte d'appello di Lecce, dove si costituirono la MC, la Baccaro e Cristina Mele, le quali eccepi-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

rono l'incompetenza del collegio arbitrale, sostenendo che l'attore, attraverso la proposizione della domanda dinanzi al Giudice ordinario, aveva tacitamente rinunciato ad avvalersi della clausola compromissoria.

3. Con ordinanza emessa all'udienza del 4 dicembre 2018, il Giudice istruttore del Tribunale di Brindisi ha disposto la sospensione del giudizio, affermando che tra lo stesso e quello pendente dinanzi alla Corte d'appello sussiste un rapporto di pregiudizialità idoneo a determinare un possibile conflitto di giudicati, sia in riferimento alla competenza del collegio arbitrale che in riferimento al merito della controversia.

4. Avverso la predetta ordinanza ha proposto istanza di regolamento di competenza, per tre motivi, Andrea Mele, in qualità di erede di Cosimo Mele, nel frattempo deceduto. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. A sostegno dell'istanza, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 295 e 819-ter cod. proc. civ., affermando che nei rapporti tra il giudizio ordinario e il procedimento arbitrale non opera l'istituto della sospensione, dichiarato espressamente inapplicabile dalla legge, e non è configurabile una litispendenza, in considerazione della natura privata dell'arbitrato e dei provvedimenti che ne derivano.

2. Lamenta inoltre la violazione e la falsa applicazione degli artt. 295 e 337 cod. proc. civ., sostenendo che la contemporanea pendenza della causa pregiudicante e di quella pregiudicata in gradi diversi esclude l'applicabilità dell'art. 295, il cui esplicito richiamo da parte dell'ordinanza impugnata, unitamente al riferimento alla necessità di evitare un contrasto di giudicati, non consente neppure di ricondurre la sospensione all'art. 337, secondo comma; aggiunge che la natura facoltativa della sospensione prevista da quest'ultima disposizione avrebbe richiesto l'indicazione delle ragioni per cui il Tribunale riteneva di non avvalersi della decisione di cui veniva invocata l'autorità, non risultanti dall'ordinanza impugnata, la quale non muove alcuna critica al lodo arbitrale.

3. Deduce infine la violazione e la falsa applicazione degli artt. 39 e 295 cod. proc. civ., affermando che tra il giudizio d'impugnazione del lodo arbi-

trale e quello in esame non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, essendo la Corte d'appello chiamata a pronunciarsi sulla medesima questione sollevata dinanzi al Tribunale, concernente la tacita rinuncia dell'attore ad avvalersi della clausola compromissoria contenuta nella statuto della società.

4. Il ricorso è fondato.

In tema di arbitrato, questa Corte ha già avuto modo di rilevare ripetutamente che nei rapporti tra il giudizio ordinario ed il procedimento arbitrale l'art. 819-ter cod. proc. civ. dichiara espressamente inapplicabile l'art. 295 cod. proc. civ., escludendo pertanto, anche nel caso in cui sia configurabile un rapporto di pregiudizialità tra una causa promossa dinanzi al giudice ordinario ed un'altra pendente dinanzi agli arbitri o in relazione alla quale sia prevista la definizione a mezzo di arbitrato, la possibilità di disporre la sospensione della prima in attesa della decisione di quest'ultima (cfr. Cass., Sez. VI, 29/03/2019, n. 8870; 19/01/2016, n. 783).

5. L'ordinanza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Brindisi, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Brindisi, che dovrà essere riassunto nel termine di legge.

Così deciso in Roma il 3/12/2019